OGGETTO: VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. PER RICLASSIFICAZIONE AREE A SERVIZI COMUNALI E ADEGUAMENTO NORMATIVO PER LA MONETIZZAZIONE DEGLI ONERI.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che il Comune di Torre di Mosto è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 3824 del 01.12.2000;

Accertato che la Legge regionale 23 aprile 2004, n.11 “norme per il governo del territorio” e più precisamente all’art. 48 comma 1 prevede: “……..*Fino all'approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT), il comune non può adottare varianti allo strumento urbanistico generale vigente salvo quelle finalizzate, o comunque strettamente funzionali, alla realizzazione di opere pubbliche e di impianti di interesse pubblico,……… con le procedure di cui all’articolo 50, comma 3, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni nonché quelle disciplinate dall’articolo 50, commi da 4 a 8 e 16, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni;….”*

Constatato che la legge regionale n. 61/85 all’articolo 50 comma 4 prevede*: ”………. 4. Sono adottate e approvate dal comune con la procedura prevista ai commi 6 e 7 le varianti parziali che interessano:………* ….*f) la realizzazione di opere pubbliche ai sensi del quinto comma dell’articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, purché dette opere possano essere considerate di modesta entità sulla base degli atti di indirizzo di cui alla lettera d), del comma 1 dell’articolo 120;…”* e che la medesima legge prevede all’articolo 120 comma 1, lettera d) prevede: *”… 1. La Giunta regionale approva atti di indirizzo relativi a:………… d) criteri per la individuazione delle opere pubbliche di modesta entità previsti dalla lettera f), comma 4, dell’articolo 50;….”*

Ravvisata la necessità di provvedere alla redazione di una variante per la riclassificazione funzionale di aree di proprietà comunale;

Dato atto che con circolare Regionale n. 1 del 14.01.1999 - Atti d’indirizzo di cui alle lettere a), c), d), f) dell’art.120 della L.R. 27 giugno 1985, n. 61, così come sostituito dall’art. 2 dell L.r. 5 maggio 1998, n.21- vengono identificati i criteri per l’individuazione delle opere pubbliche di modesta entità previste dalla letterea f), comma 4 dell’art. 50 della L.R. .61/85, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 21/98;

Accertata la fattibilità della proposta sotto l’aspetto urbanistico mediante l’applicazione delle facoltà previste dall’art. 50, comma 4 – lettera l) della legge regionale n. 61/1985 che dispone: *4. Sono adottate e approvate dal comune con procedura prevista ai commi 6 e 7 le varianti parziali che interessano: omissis … l) le modifiche alle norme tecniche di attuazione e al regolamento edilizio, con esclusione degli indici di edificabilità, delle definizioni e delle modalità di calcolo degli indici e dei parametri urbanistici, nonché delle destinazioni d’uso e delle modalità di attuazione*;

Richiamata altresì la Circolare Regionale 23 giugno 1998, n. 6 “Legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio e disposizioni in materia di basi informative territoriali”;

Dato atto che:

con determina n. 122 del 13-03-2014 veniva incaricato il dott. Antonio Buggin per l’attività di Coordinamento delle procedure in ordine alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in ordine al Documento Preliminare e Rapporto Ambientale propedeutici al Piano di Assetto del territorio (PAT) di cui alla L.R. n. 11/2004;

con determinazione n. 122 del 25.03.2016, veniva preso atto della conclusione delle attività e richiesta la redazione di una variante al PRG vigente al fine di adeguare lo strumento urbanistico alla reale destinazione d’uso dei suoli. In particolare della redazione di una variante per la riclassificazione funzionale di due aree di proprietà comunale, che rimangono sempre aree a standard ma con diverso codice, la prima da area a parcheggio ad area a verde, gioco e sport (impianto sportivo per kart) e la seconda da area a verde pubblico ad area a Servizi di Interesse Generale (sede protezione civile e magazzino comunale);

Vista la documentazione elaborata dall’Arch. Buggin Antonio con studio a Padova in Via S. Prosdocimo n. 74, giusta determina di incarico n. 122 del 25.03.2016, composta dai seguenti elaborati:

- Relazione;

Dato atto che con nota datata 18.04.2016 in atti al prot. com. n. 2611, è stata presentata richiesta di valutazione della compatibilità idraulica al competente Ufficio Regionale del Genio Civile di Venezia;

Visto il favorevole parere rilasciato dal competente Settore Genio Civile di Venezia con nota Prot. 200205 del 20.05.2016 in atti al prot. comunale n. 3545 del 23.05.2016 allegato alla presente deliberazione;

Ritenuto che la variante cui trattasi sia meritevole di approvazione, soddisfando l’esigenza del pubblico interesse e quindi sia necessario attivare le procedure di adozione e successiva approvazione ai sensi del citato art. 50 della L.r. n. 61/1985;

Richiamata la Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l’art. 48 “disposizioni transitorie”;

Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 42, del Testo Unico degli Enti Locali (Tuel), approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Attestato che ai sensi dell’art. 48 della legge regionale n. 61/1985 dalla data di adozione delle varianti di cui alla presente deliberazione si applicano le normali misure di salvaguardia fino all’entrata in vigore della variante, con le modalità e nei limiti di cui all’art. 71;

Verificato inoltre che è stato adempiuto a quanto previsto dal D.L.gs 33/2013;

Visti i pareri resi, in allegato al presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs n. 267/2000, successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che, in ordine alla presente proposta di deliberazione, il Segretario Generale non ha sollevato alcun rilievo in ordine alla conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, ai sensi dell’art. 97, comma 2° del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

**DELIBERA**

1. Di stabilire che le premesse di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

2. Di adottare, con le modalità di cui all’art. 50, commi 6 - 7 della L.R. 61/85 e successive modifiche, la variante parziale al P.R.G, composta dai seguenti elaborati:

- Relazione;

4. Di incaricare il Responsabile del 2^Settore Tecnico Urbanistico di provvedere, per quanto di competenza, agli adempimenti conseguenti all’adozione della presente variante per come previsto dall’art. 50 comma 6-7 della L.R. 61/85;

5. Di stabilire che, l’efficacia della presente variante determina contestualmente l’efficacia sugli aspetti fiscali del regime tributario delle aree interessate.